



ALLEGATO D) N. 9248/7170 REP.

FONDAZIONE ANNA ROSSI SAUGO - ETS

FEDERICO CRIVELLARI
NOTAIO

www.studiocrivellari.it

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, natura, sede e durata

1. La fondazione denominata "**Fondazione Anna Rossi Saugo - ETS**" è istituita per iniziativa della Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca di Thiene allo scopo di dare continuità, stabilità ed autonomia di gestione al Centro di formazione professionale Anna Rossi ved. Saugo e quale segno di rinnovamento del proprio impegno nel settore dell'educazione giovanile; la Fondazione stessa, inoltre, raccoglie l'eredità ideale dell'associazione "Centro di formazione professionale Anna Rossi ved. Saugo" e di tutti coloro che, negli anni, si sono spesi per la formazione professionale delle giovani generazioni dell'Alto Vicentino.
2. La Fondazione è retta dal presente Statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme del Codice civile ad essa applicabili, in particolare del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La Fondazione ha sede legale in Thiene (VI), via dei Quartieri, n. 2/4.
4. La Fondazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto; essa può tuttavia istituire sedi operative sull'intero territorio nazionale; l'istituzione o la soppressione di sedi operative della Fondazione non richiedono la modifica del presente Statuto.
5. La Fondazione può adottare un logo o marchio che può anche essere registrato a norma di legge.
6. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo e ispirazione

1. La Fondazione, volendo contribuire al progresso della società e in risposta ad un dovere civico e solidaristico, intende promuovere, accompagnare e sostenere il percorso educativo, l'orientamento scolastico e professionale, la formazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro dei più giovani ed offrire ai lavoratori e a coloro che sono alla ricerca di un impiego, opportunità e strumenti di formazione continua e di aggiornamento delle proprie competenze.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori, volontari e sostenitori, nemmeno in caso di estinzione dell'ente.
3. La Fondazione ispira il proprio operato agli insegnamenti evangelici e alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, restando costantemente in ascolto dei segni dei tempi ed essendo aperta al dialogo con culture e religioni diverse.
4. Ferma restando la propria peculiare ispirazione cristiana, la Fondazione non opera distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali tra i destinatari e i beneficiari delle sue attività; essa si organizza e agisce tendendo in particolare considerazione le esigenze di quanti, bambini, giovani e famiglie, si trovano a vivere in condizioni di bisogno, disagio o emarginazione.

Articolo 3 – Attività

1. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione svolge, in via esclusi-

va o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, in particolare mediante la promozione e la gestione di scuole, centri e corsi di formazione di ogni ordine e grado, inclusa la formazione superiore;
- formazione extra-scolastica e servizi di orientamento finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- erogazione di corsi professionali e di altri servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, anche nell'ambito dei servizi al lavoro previsti dalle disposizioni regionali;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di studenti e lavoratori svantaggiati o di altre attività di interesse generale, come, ad esempio, corsi di formazione specializzata e di aggiornamento destinati a lavoratori e volontari dei settori sanitario, socio-sanitario, sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale;
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e con finalità educative;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche mediante la gestione di palestre e di altri centri sportivi.

2. Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2021, n. 107, la Fondazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale di cui al comma precedente ed utile al perseguimento del proprio scopo.

Articolo 4 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio della trasformanda Associazione "Centro di formazione professionale Anna Rossi ved. Saugo", risultante all'atto di trasformazione della medesima in fondazione;
- dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati;
- dai conferimenti dei sostenitori e dalle erogazioni fatte, a qualunque titolo, da altri enti e soggetti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dagli avanzi di gestione non utilizzati e assegnati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio di gestione.

2. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività da:

- rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- contributi dei sostenitori e di altre persone o enti, pubblici o privati;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- ogni altro provento conseguito in relazione alle attività della Fondazione.

3. La Fondazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Statuto.

Articolo 5 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione: il Consiglio di gestione; il Presidente e il Vicepresidente; l'Organo di controllo.
2. Tutte le cariche in seno alla Fondazione si intendono assunte gratuitamente, salvo che nell'atto di nomina venga stabilito un compenso o un'indennità in favore di coloro che ne sono i titolari; in ogni caso, a questi ultimi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 6 – Consiglio di gestione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di gestione composto da un numero dispari di membri compreso tra tre e sette.
2. Tutti i componenti del Consiglio della Fondazione sono nominati dall'Ordinario della Diocesi di Padova su proposta del Parroco della Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca di Thiene, che ne determina anche il numero.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I membri del Consiglio di gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della loro nomina, salvo revoca o dimissioni; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non siano stati nominati dei successori.
5. I membri del Consiglio di gestione possono essere immediatamente riconfermati, senza limite di mandati.
6. All'Ordinario della Diocesi di Padova competono anche l'eventuale revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di gestione; il consigliere sostituito nel corso del mandato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

Articolo 7 – Attribuzioni del Consiglio di gestione

1. Al Consiglio di gestione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Ad esso spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - definire e curare l'assetto amministrativo, gestionale e contabile della Fondazione;
 - assumere tutte le decisioni e impartire tutte le direttive necessarie al regolare svolgimento delle attività della Fondazione;
 - deliberare l'avvio, l'assunzione della gestione, la cessione e la cessazione di attività da parte della Fondazione;
 - predisporre e approvare i bilanci preventivo, consuntivo e sociale della Fondazione;
 - curare la tenuta dei libri e i registri sociali;
 - adottare eventuali regolamenti interni;
 - eleggere il Presidente;
 - assumere e licenziare i dipendenti, assegnare loro mansioni e conferire incarichi esterni di qualunque natura;
 - ammettere i volontari e coordinarne le attività;
 - nominare i sostenitori e concordare con essi la natura, il valore e le modalità del loro contributo alla Fondazione;
 - deliberare sulla modifica dello presente Statuto e sulla trasformazione, fusione,

scissione ed estinzione della Fondazione.

3. Il Consiglio di gestione, con delibera assunta a maggioranza assoluta, può delegare al Presidente della Fondazione o ad uno degli altri consiglieri, particolari funzioni o poteri, determinando modalità e limiti di esercizio della delega.

4. Qualora la legge lo richieda o si renda opportuno per assicurare il buon andamento delle attività, il Consiglio di gestione può nominare, con delibera assunta a maggioranza assoluta, uno o più Direttori, incaricandoli di coordinare e sovrintendere l'andamento di scuole, centri, corsi, specifici progetti, attività e iniziative della Fondazione e attribuendo loro i relativi poteri.

5. I Direttori possono essere scelti anche tra i membri del Consiglio di gestione e, in ogni caso, devono operare nel rispetto delle direttive impartite da quest'ultimo.

Articolo 8 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di gestione

1. Il Consiglio di gestione è convocato dal Presidente ogniquale volta lo richiedano il presente Statuto o gli adempimenti di legge, quando il Presidente stesso ne ravvisi la necessità ovvero quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri o l'Organo di controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti che si richiede di trattare.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte dei destinatari; in ogni caso, sono validamente convocate le adunanze in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio di gestione e l'Organo di controllo.

3. Le adunanze del Consiglio di gestione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e delle medesime è redatto apposito verbale dal consigliere incaricato, di volta in volta, di fungerne da segretario.

4. Il Consiglio di gestione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. È tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di gestione per:

- eleggere e revocare il Presidente;
- deliberare l'attribuzione di deleghe;
- nominare e revocare i Direttori;
- deliberare la modifica del presente Statuto nonché la trasformazione, la fusione, la scissione e l'estinzione della Fondazione.

6. Alle adunanze del Consiglio di gestione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo; qualora non ne siano membri, possono assistervi, su invito del Presidente, anche i Direttori.

7. Per decisione del Presidente o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Consiglio di gestione possono svolgersi anche in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali, purché sia possibile verificare l'identità di colui che partecipa e vota.

Articolo 9 – Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di gestione tra i propri membri, nella prima adunanza del Consiglio medesimo e con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Presidente resta in carica fintanto che resti in carica il Consiglio che lo ha eletto ma può essere revocato dal Consiglio medesimo, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti; la revoca del Presidente non determina la sua decadenza dalla carica di consigliere.

3. Qualora il Presidente della Fondazione venga meno, per qualunque causa, il Consiglio provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

4. Il Presidente:

- è il legale rappresentante della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di gestione;
- dà esecuzione delle delibere del Consiglio di gestione;
- ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

5. In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio di gestione, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte da un Vicepresidente della Fondazione, scelto dal Presidente stesso tra gli altri membri del Consiglio di gestione.

Articolo 10 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Ordinario della Diocesi di Padova nomina un Organo di controllo monocratico, su proposta del Parroco della Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca di Thiene che lo individua tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

2. All'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla data della sua nomina, e può essere immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso, l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.

4. Ai sensi dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di gestione o anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili alla Fondazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

5. L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di gestione senza diritto di voto.

6. L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, il Consiglio di gestione incarica della revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione

iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, anche l'Organo di controllo può essere incaricato della revisione legale.

Articolo 11 – Sostenitori

1. Sono sostenitori della Fondazione:

- tutti coloro che, alla data dell'atto di trasformazione dell'associazione "Centro di formazione professionale Anna Rossi ved. Saugo" in fondazione, risultavano iscritti nel libro degli associati della trasformanda associazione;
- le persone e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, ne incrementano il patrimonio o ne sostengono le attività, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme, nella misura e con le modalità concordate, di volta in volta, con il Consiglio di gestione; ad essi la qualifica di sostenitore è attribuita con delibera del Consiglio di gestione.

2. La qualifica di sostenitore è attribuita a tempo indeterminato, salvo formale rinuncia dell'interessato o revoca della stessa, per gravi motivi, con delibera del Consiglio di gestione; essa non può essere ceduta o trasmessa ad alcun titolo.

3. I nomi dei sostenitori risultano da apposito registro tenuto a cura del Consiglio di gestione.

4. I sostenitori della Fondazione, riuniti in assemblea, esprimono un parere preventivo ma non vincolato su:

- il progetto di bilancio sociale della Fondazione predisposto dal Consiglio di gestione;
- l'avvio e l'assunzione della gestione, la cessione e la cessazione di centri di formazione, scuole, istituti e attività di analoga natura da parte della Fondazione;
- le modifiche del presente statuto nonché la trasformazione, fusione, scissione ed estinzione della Fondazione;
- le decisioni di maggior importanza che riguardano lo svolgimento dell'attività formativa e che il Consiglio di gestione ritenga di sottoporre al loro giudizio.

5. I sostenitori sono convocati in assemblea dal Presidente, con le medesime modalità previste per la convocazione del Consiglio di gestione, ogniqualvolta lo richieda il presente Statuto; l'assemblea dei sostenitori è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 – Volontari e lavoratori

1. Sono volontari della Fondazione tutti coloro che mettono a disposizione della medesima il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale.

2. I volontari sono ammessi con delibera del Consiglio di gestione, iscritti in apposito registro e la loro attività è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

3. L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la Fondazione.

4. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di gestione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Il trattamento economico dei lavoratori della Fondazione è stabilito dal Consiglio di gestione nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui all'art. 16 del d.lgs.

3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 13 – Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Entro il 31 agosto di ciascun anno, il Consiglio di gestione può predisporre e approvare un bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
3. Entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, o entro centotanta giorni in caso di oggettiva necessità, il Consiglio di gestione predispone e approva il bilancio consuntivo dell'esercizio; tale bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi adottati in attuazione del medesimo.
4. Quando lo richieda la legge o sia giudicato opportuno, il Consiglio di gestione predispone anche il bilancio sociale della Fondazione e, acquisito il parere dei sostenitori, lo approva entro i medesimi termini di cui al comma precedente; tale bilancio è redatto a norma dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo.
5. I bilanci consuntivo e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e trasmessi all'Ordinario della Diocesi di Padova, con mezzi idonei ad attestarne il ricevimento.

Articolo 14 – Modificazione dello statuto, operazioni straordinarie e estinzione

1. Il Consiglio di gestione delibera la modifica del presente statuto nonché la fusione, la scissione, la trasformazione e l'estinzione della Fondazione a maggioranza assoluta dei propri membri e con il previo consenso scritto dell'Ordinario della Diocesi di Padova.
2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, a norma dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ad altri enti del Terzo settore indicati dall'Ordinario della Diocesi di Padova.

Articolo 15 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice civile.

F.to GUARISE don ANTONIO

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO

